

R.D. 29 GIUGNO 1924 N. 1388 CHE APPROVA IL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI MEDICO-CHIRURGO, ODONTOIATRA, CHIMICO, FARMACISTA, INGEGNERE ED ARCHITETTO

Regio Decreto 29 giugno 1924 n. 1388
(G.U. 22 settembre 1924 n. 222)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto si danno in una sola sessione che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del ministero della pubblica istruzione che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Artt. 2 – 4
(omissis)

Capo II – Dell'ammissione agli esami

Artt. 5 – 7
(omissis)

Capo III – Delle commissioni esaminatrici

Artt. 8 – 16
(omissis)

Capo IV – Delle operazioni di esame

Artt. 17 – 36
(omissis)

Titolo II
Disposizioni speciali

Capo VI – Esami di abilitazione della professione di medico chirurgo

Artt. 37 – 43
(omissis)

Capo VII – Esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra

Art. 44

La prova scritta per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consiste nello svolgimento di un tema inviato dal ministero.

Il tema, oltre a speciali quesiti, comprenderà questioni di patogenesi, diagnosi e cura di anomalie e malattie del sistema dentario.

Art. 45

La prova orale si svolgerà con le modalità stabilite all'art. 38 per la prova di medicina

Art. 46

Con la prova pratica il candidato deve dimostrare la sua capacità nella tecnica operativa sui denti fissati nel fantoccio e nella costruzione di apparecchi di protesi dentaria mascellare e di ortodontoiatria.

Art. 47

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra avranno luogo per la prima volta nella sessione dell'anno 1924 e, ove in quell'epoca non esistano altre scuole oltre la scuola nazionale di odontoiatria in Roma, istituita con R.D. 31 dicembre 1923, n. 2910, essi saranno tenuti soltanto nella sede di Roma.

Ove venissero istituite altre scuole di odontoiatria, il ministro della pubblica istruzione potrà disporre che gli esami abbiano luogo in più sedi in modo che i candidati sostengano gli esami in conformità del disposto dell'art. 4.

Capo VIII – Esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico

Artt. 48 - 50
(omissis)

Capo IX – Esami di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista

Artt. 51 – 53
(omissis)

Capo X – Esami di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Artt. 54 - 61
(omissis)

Capo XI – Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto

Artt. 62 – 65
(omissis)

Titolo III
Disposizioni transitorie

Artt. 66 e 67
(omissis)